

Regolamento FAIRMILK ALDI SUISSE



Per ogni litro di latte per il produttore

1.-



FAIR MILK 



1 Obiettivo

Con il marchio FAIRMILK, ALDI SUISSE offre ai propri clienti latticini di alta qualità e di origine svizzera, la cui produzione è completamente incentrata su un allevamento consono alle esigenze degli animali e nel loro pieno rispetto.

Grazie al marchio FAIRMILK, ALDI SUISSE desidera sostenere ed incrementare l'allevamento improntato al benessere degli animali in tutta la Svizzera.

Il prezzo del latte superiore alla media corrisposto agli allevatori FAIRMILK contribuisce, a lungo termine, allo sviluppo sostenibile delle loro fattorie e al benessere delle loro famiglie.

2 Sfera di applicazione

Il regolamento sancisce i requisiti relativi ad imprese agricole e aziende di trasformazione attive nella produzione per il marchio FAIRMILK. FAIRMILK è un marchio di proprietà di ALDI SUISSE AG e viene commercializzato esclusivamente da ALDI SUISSE.

3 Provenienza

La produzione e la trasformazione dei prodotti FAIRMILK vengono effettuate in Svizzera. Sono inclusi altresì il Principato del Liechtenstein, la zona franca di Ginevra e le zone di confine ove vigono la legislazione svizzera o trattati internazionali.

4 Requisiti

4.1 Basi legali

Ai fini della produzione e della lavorazione, l'ottemperanza a tutte le leggi e ordinanze svizzere attualmente vigenti in materia, nella loro versione aggiornata, è ineludibile. Fra queste figurano:

- la Legge federale sulla protezione degli animali (RS 455) e l'Ordinanza sulla protezione degli animali (RS 455.1)
- l'Ordinanza sugli alimenti per animali (RS 916.307) e l'Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale (RS 916.307.1)
- l'Ordinanza dell'UFAG concernente la lista degli alimenti OGM per animali (RS 917.307.11)
- l'Ordinanza sulle epizoozie (RS 916.401)
- l'Ordinanza concernente il traffico di animali (RS 916.404)
- l'Ordinanza sui medicinali per uso veterinario (RS 812.212.27)
- l'Ordinanza sulle autorizzazioni nel settore dei medicinali (SR 812.212.1)
- l'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (RS 916.441.22)
- la Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) e l'Ordinanza sui pagamenti diretti (OPD, RS 910.13)
- la Legge federale sulla protezione delle acque (RS 814.20)
- la Legge sulle derrate alimentari (RS 817.0) e l'Ordinanza sulle derrate alimentari (RS 817.0)

Sono altresì valide le seguenti linee guida, che fissano requisiti più elevati rispetto a quelli minimi previsti dalla legge:

4.2 Requisiti concernenti le imprese agricole

Tutte le imprese agricole sono tenute a fornire la Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) in conformità all'Ordinanza sui pagamenti diretti (OPD, RS 910.13), a valere per l'intera azienda

In generale ai produttori primari non è consentito coltivare alcun tipo di piante geneticamente modificate. Non è consentito trattare prodotti che ricadono nella classificazione OGM in conformità all'Ordinanza sugli alimenti per animali.

In linea di principio tutti gli animali devono essere nati ed allevati in Svizzera. L'equiparazione degli animali provenienti dall'estero agli animali nati in Svizzera avviene solamente laddove gli animali introdotti dall'estero abbiano vissuto gran parte della loro esistenza in uno dei territori menzionati al punto 3. Provenienza.

Allevamento

L'Ordinanza del DEFR concernente i programmi etologici suddivide gli animali nelle seguenti categorie:



- A1 vacche da latte
- A2 altre vacche (vacche nutrici e vacche balie, vacche da ingrasso, vacche in transizione)
- A3 animali di sesso femminile, di oltre 365 giorni, fino al primo parto
- A4 animali di sesso femminile, di età compresa tra 160 e 365 giorni
- A5 animali di sesso femminile, fino a 160 giorni
- A7 animali di sesso maschile, di età compresa tra 365 e 730 giorni
- A8 animali di sesso maschile, di età compresa tra 160 e 365 giorni
- A9 animali di sesso maschile, fino a 160 giorni

Tutte le vacche da latte (A1) devono essere allevate secondo gli standard definiti dai programmi SSRA e URA.

Gli animali devono essere allevati all'aperto in gruppi.

Oltre alle prescrizioni URA, l'uscita all'aperto degli animali nel periodo invernale deve corrispondere ad almeno 26 giorni al mese.

Foraggiamento

Non è consentito l'utilizzo di:

- sottoprodotti di origine animale delle categorie 1 e 2 OESA, RS 916.441.22
- prodotti derivanti da animali terrestri, fatta eccezione per:
- proteine di tuorlo d'uovo nr. 9.2
- uovo di gallina intero in polvere nr. 9.2a
- grassi animali nr. 9.4
- grassi misti nr. 9.5
- OLAIA, allegato 1, nr. 9.1-9.10
- pesci e frutti di mare, loro prodotti e sottoprodotti.

Eccezione: olio di fegato di merluzzo per vacche (medicamento per uso veterinario contro la flatulenza) nr. 10.1 OLAIA, allegato nr. 10.2-10-8 6.

Salute degli animali

L'azienda agricola è tenuta a stipulare un accordo con il proprio veterinario circa i medicinali da somministrare agli animali. Eventuali animali feriti o malati devono essere ricoverati in un luogo isolato rispetto agli altri animali, protetto dalle intemperie, esente da umidità e provvisto di sufficiente stame.

Registro sulle attività aziendali

Ogni azienda agricola è tenuta a redigere un registro sulle attività aziendali contenente i seguenti documenti e dati: elenco degli animali, documenti accompagnatori, lista di medicinali per uso veterinario, cartella medica, documenti circa mangimi e prodotti ausiliari, planimetria delle stalle. Secondo le leggi attualmente in vigore, la documentazione complessiva deve essere conservata per almeno 10 anni.

4.3 Requisiti concernenti le aziende di trasformazione

Tutte le aziende di trasformazione devono essere certificate secondo uno degli standard ufficialmente riconosciuti dal GFSI (Global Food Safety Initiative), come ad esempio IFS, BRC, FSSC 22000.

ALDI SUISSE garantisce ai produttori che aderiscono al programma ALDI FAIRMILK un supplemento di prezzo pari alla differenza del prezzo di riferimento attuale per il segmento A dell'Interprofessione Latte rispetto al prezzo per i produttori FAIRMILK di 1.- CHF (ad es. marzo 2021: prezzo di riferimento 0.73 CHF/kg = supplemento 0.27 CHF/kg). Il supplemento di prezzo viene concesso per le quantità di latte FAIRMILK necessarie al produttore o per le quantità di latte FAIRMILK vendute da ALDI. L'ammontare del supplemento di prezzo dipende da eventuali aumenti o cali del prezzo di riferimento dell'IP Latte. ALDI SUISSE garantisce un valore aggiunto ai produttori indipendentemente dal prezzo di riferimento.

Si applica il principio del bilancio di massa: L'azienda di trasformazione deve garantire che la quantità equivalente di latte che viene trattata, lavorata o commercializzata come FAIRMILK sia stata prodotta secondo le linee guida di ALDI SUISSE FAIRMILK prodotto secondo le linee guida di ALDI SUISSE FAIRMILK dai produttori. I flussi di merce non vengono separati. Tutto il procedimento deve essere completamente documentato.



5 Controllo

L'ottemperanza alle regolamentazioni previste per la produzione concernente FAIRMILK viene garantita dall'ente di certificazione indipendente ProCert AG, accreditato secondo la norma ISO 17065.

Di norma, i controlli vengono condotti con cadenza annuale su tutti i livelli e non necessariamente previo avviso.

ProCert può anche conferire l'incarico di effettuare tali controlli in subappalto ad uffici di ispezione accreditati secondo la norma ISO 17020.

Ai fini di comprovare l'ottemperanza alla PER nonché ai requisiti dei programmi SSRA e URA, i produttori di latte autorizzano ProCert a raccogliere dati presso le organizzazioni/autorità incaricate dell'esecuzione.

Ai fini di tutti i controlli e audit, gli incaricati dei controlli/auditor hanno costantemente accesso a tutti i documenti e dati necessari.

6 Costi

Tutti i costi di controllo sono a carico di ALDI SUISSE.

7 Sanzioni

Qualora al momento dei controlli da parte dell'istituto di verifica indipendente emergano discrepanze rispetto a quanto stabilito dal regolamento per la produzione di FAIRMILK, sono previste sanzioni diverse a seconda della tipologia e della gravità della mancata ottemperanza (reclamo, ammonimento, espulsione).

8 Modifiche

Il regolamento FAIRMILK può essere soggetto a modifiche sulla base di accordi successivi ad eventuali nuove nozioni circa produzione e lavorazione.